

G.A.A.ASSIM

Gruppo Aziendale Agenti Assimoco – Assimoco Vita

STATUTO

Art. 1) - COSTITUZIONE E SEDE

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallo Statuto del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA - è stato costituito in data 25/02/1989 il G.A.A.ASSIM. nel corso dell'Assemblea Costituente di Firenze.

Il G.A.A.ASSIM ha sede presso la località dove ha sede l'agenzia del Presidente protempore ovvero quella in cui l'Assemblea degli iscritti ritenesse più opportuno.

Può aderire ai Sindacati di Categoria.

Art. 2) - QUALIFICA DI ASSOCIATO

Al G.A.A.ASSIM., che non ha scopi di lucro, possono aderire gli Intermediari che hanno in corso il mandato delle Compagnie d'assicurazione ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A. e ASSIMOCOVITA S.p.A., purché regolarmente iscritti al RUI sezione A di cui all'art.109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Qualora risulti iscritta la Società, sarà l'Agente iscritto al RUI e/o delegato dalla stessa allo svolgimento dell'attività agenziale a partecipare al Gruppo Agenti con poteri di voto, in ogni caso sarà obbligatorio indicare tutti gli agenti iscritti al RUI e/o delegati all'attività di intermediazione. Nel caso di coagenzia la quota associativa da corrispondere è 1 sola quota per agenzia, qualunque sia il numero di coagenti. Conseguentemente, il diritto di voto, sia per le assemblee, che per le riunioni territoriali, sarà uno per Agenzia, se in regola con il pagamento delle quote associative. La partecipazione alle assemblee e riunioni territoriali sarà comunque consentita a tutti i coagenti.

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualità di iscritto onorario ad Agenti che, avendo fatto parte come associati al G.A.A.ASSIM., abbiano acquisito rilevanti meriti verso la categoria. Il socio onorario è esonerato dal pagamento della quota associativa annua, lo stesso avrà pari diritti e doveri dei soci ordinari. È fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 3) - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- 1) dimissioni;
- 2) morosità nel versamento del contributo associativo;
- 3) cessazione del mandato agenziale da parte del Gruppo Assimoco spa;
- 4) espulsione.

La perdita di tale qualità comporta la decadenza da ogni carica nel G.A.A.ASSIM.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Gli associati, che siano receduti o siano comunque stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere in restituzione i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

E' vietata qualunque forma di rivalutazione delle quote e/o dei contributi associativi versati.

Art. 4) - SCOPI

Il G.A.A. ASSIM. si ispira agli scopi degli Organismi nazionali di categoria e, nel quadro del suo scopo primario, costituito dalla tutela e promozione degli interessi morali, professionali ed economici dei suoi associati, persegue in particolare lo scopo di:

- 1) operare affinché si realizzino in ogni fase del rapporto con l'Impresa Mandante Gruppo Assimoco spa condizioni di equilibrio contrattuale;

- 2) migliorare le condizioni dei contratti di agenzia vigilando che le direttive delle imprese mandatarie non contrastino o limitino i contenuti degli accordi di categoria, prendendo allo scopo ogni più idonea iniziativa;
- 3) adoperarsi per dare soluzione ai problemi e alle vertenze insorte o insorgenti tra i suoi associati, tra gli associati e le imprese proponenti, incluse le strutture periferiche, anche dopo la cessazione del mandato;
- 4) studiare i problemi concernenti qualsivoglia aspetto e settore del rapporto di agenzia, raccogliendo allo scopo utili dati da fornire agli associati, anche sotto il profilo della formazione ed aggiornamento professionale;
- 5) attuare, per il raggiungimento di tale scopo, ogni più opportuna iniziativa di indirizzo, stimolo, denuncia e controllo con enti, associazioni dei consumatori, anche estranei al settore assicurativo, con autorità pubbliche e con i mezzi di comunicazione in genere;
- 6) assumere e promuovere le più opportune iniziative intese alla tutela degli associati e dei loro familiari;
- 7) promuovere la costituzione di ogni istituzione necessaria ed utile al raggiungimento dei fini sociali, indirizzandone e controllandone l'attività anche di gestione.

Art. 5) - ORGANI DEL GRUPPO

Sono organi del G.A.A.ASSIM.:

- a) Assemblea Generale;
- b) Assemblea Territoriale;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Giunta Esecutiva;
- e) Presidente;
- f) Delegato Territoriale;
- g) Collegio dei Probiviri;
- h) Collegio dei revisori Contabili;
- i) Tesoreria
- l) Segreteria;
- m) Commissioni Tecniche.

Art. 6) - ASSEMBLEA GENERALE

È costituita da tutti gli associati in regolarità contributiva. Viene convocata dal Presidente del G.A.A.ASSIM. su delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione può essere richiesta per iscritto da un numero di associati almeno pari ad un quarto di tutti gli iscritti ed aventi il requisito del primo comma; in tal caso deve essere indetta con l'indicazione di specifico ordine del giorno.

Art. 7) - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni vengono adottate validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è costituita e le delibere vengono prese validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto. Questi può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato, il quale potrà essere portatore di due sole deleghe.

Art. 8) - POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE.

L'Assemblea, organo sovrano dell'associazione, elegge il suo Ufficio di Presidenza e delibera:

- a) le linee programmatiche del Gruppo;
- b) il rinnovo delle cariche sociali di sua competenza;
- c) la relazione predisposta dal Presidente ed approvata dal Consiglio Direttivo;
- d) le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) la messa in liquidazione del G.A.A.ASSIM.

Art. 9) - ASSEMBLEA TERRITORIALE.

È costituita da tutti gli associati aventi i requisiti di cui all'art. 2), compresi in una medesima Area Territoriale come dall'art. 11). Può esser convocata dal Delegato Territoriale, a sua discrezione, due volte all'anno. Inoltre il Delegato Territoriale deve convocarla:

- a) se vi sia richiesta scritta di un numero di associati pari ad un quarto di tutti gli iscritti dell'area territoriale medesima;
 - b) in caso di rinnovo delle cariche nazionali e per la nomina del nuovo Delegato Territoriale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale.
- Ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 7).

Art. 10) - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE.

L'Assemblea Territoriale ha le seguenti funzioni:

- a) elegge prima di ogni Assemblea Generale di rinnovo delle cariche, ed in ogni caso di vacanza, il Delegato Territoriale a maggioranza di presenti;
- b) delibera su ogni problema di carattere locale e determina l'indirizzo associativo per l'Area Territoriale nell'ambito delle direttive nazionali;
- c) esprime al Consiglio Direttivo, nonché alla Giunta Esecutiva ed al Presidente, istanze degli associati dell'Area Territoriale.

Ogni partecipante all'assemblea territoriale non potrà avere più di due deleghe da parte degli altri colleghi iscritti dell'area medesima.

Le convocazioni ed i verbali delle riunioni devono essere rimessi al Presidente e/o alla Segreteria del G.A.A.ASSIM.

Art. 11) - SUDDIVISIONI TERRITORIALI.

Il territorio, ai fini di cui all'articolo precedente, è suddiviso convenzionalmente nelle seguenti n. 7 Aree Territoriali:

- 1) Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Lombardia;
- 2) Triveneto;
- 3) Emilia — Romagna e Toscana;
- 4) Umbria, Lazio e Sardegna e Campania;
- 5) Abruzzo, Molise e Marche;
- 6) Puglia e Basilicata;
- 7) Sicilia e Calabria.

Quando in un'area territoriale viene a mancare il numero minimo di sette agenti iscritti si deve procedere, con delibera del Consiglio Direttivo, all'accorpamento della stessa con altra area territoriale, in via omogenea rispetto alla dislocazione geografica.

Art. 12) - DELEGATO TERRITORIALE.

Il Delegato Territoriale esplica nell'ambito dell'art. 4) e in armonia con l'indirizzo del Consiglio Direttivo, funzioni di stimolo e verifica sull'attività del G.A.A.ASSIM. in sede territoriale, porta e sostiene le istanze degli associati dell'area territoriale in seno al Consiglio Direttivo. Alla carica di Delegato Territoriale non può essere eletta la stessa persona per più di due trienni consecutivi, salvo la indisponibilità da parte di tutti gli altri aventi diritto.

Art. 13) - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) da n. 3 componenti eletti dall'Assemblea generale scelti fra tutti gli Agenti iscritti ed in regola con la quota associativa, col massimo di n.2 eletti della medesima zona territoriale, salvo che non siano gli unici candidati;
- b) dai Delegati Territoriali;
- c) Qualora una o più aree territoriali non esprimano nessun eletto, il Consiglio Direttivo è ugualmente e validamente costituito a condizione che il numero complessivo dei componenti non sia inferiore a 7 membri.

Esso è convocato dal Presidente del G.A.A.ASSIM., oltreché per sua iniziativa, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Esso si riunisce almeno tre volte nel corso di un anno. I poteri del Consiglio Direttivo in carica sono prorogati sino alla ricomposizione del

nuovo Consiglio Direttivo. Dopo le elezioni dell'Assemblea di tutti i candidati, nella medesima sede, viene convocato il Direttivo che elegge il Presidente. La ricomposizione di questo deve, comunque, intervenire entro il termine massimo di 30 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Art. 14) - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del G.A.A.ASSIM.

Nella prima riunione successiva all'Assemblea Generale elettiva, può essere convocato e presieduto dal Presidente dell'Assemblea Generale. Può essere convocato in luogo dove si ritiene più opportuno.

Esso ha le seguenti funzioni:

- a) elegge nel suo ambito e con votazioni distinte, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri due componenti la Giunta Esecutiva;
- b) è responsabile della gestione dell'Associazione secondo le direttive approvate dall'Assemblea Generale;
- c) assume ogni iniziativa che esso ritenga utile o necessaria per il perseguimento dei fini sociali;
- d) fissa le quote associative annuali e le modalità di pagamento;
- f) delibera, con la maggioranza dei presenti, sulla sfiducia al Presidente, alla Giunta Esecutiva, a seguito di mozione sottoscritta da almeno un terzo dei propri componenti;
- g) delibera sulla convocazione dell'Assemblea Generale, stabilendone data, località di svolgimento e ordine del giorno;
- h) può esercitare, in caso di necessità ed urgenza, anche poteri dell'Assemblea Generale, esclusi quelli delle lettere a) e c) dell'art. 8), fatta salva la ratifica da parte di questa da aversi entro 45 giorni;
- i) adotta, su proposta della Giunta Esecutiva, le norme regolamentari di cui all'art.30);
- j) delibera sulle proposte di modifica statutarie da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- k) ratifica le deliberazioni della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 16- lettera d) dello Statuto.
- l) su indicazioni del Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo viene nominato il Segretario e il Tesoriere. In caso di indisponibilità a tale incarico da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, il segretario e il tesoriere possono essere nominati anche tra gli Agenti iscritti al G.A.A.ASSIM. In questo ultimo caso il segretario e il tesoriere non hanno potere deliberante.
- m) nomina i componenti delle Commissioni Tecniche, di concerto con la Giunta Esecutiva.
- n) decide in modo definitivo sui ricorsi contro le decisioni del Collegio dei Probiviri;

In caso di urgenza, e purché siano presenti i due terzi (2/3) dei suoi componenti, può deliberare all'unanimità anche su materie non comprese nell'ordine del giorno.

Art. 15) - GIUNTA ESECUTIVA

Essa è costituita come dall'art. 14-lettera a) dello Statuto. Si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Essa decade ogni qualvolta cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, il Presidente.

Modalità e frequenza di convocazione sono stabilite dal Regolamento.

Art. 16) - FUNZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA.

La Giunta Esecutiva:

- a) provvede a dare esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio Direttivo;
- b) istituisce le Commissioni e ne designa i componenti su indicazione del Consiglio Direttivo;
- c) esercita, in caso di necessità ed urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva del Consiglio Direttivo da tenersi entro 45 giorni dalla deliberazione stessa;
- d) formula al Consiglio Direttivo proposte di adozione e modifica circa le disposizioni regolamentari;
- e) nomina i Componenti della Commissione verifica poteri.

Art. 17) - IL PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio Direttivo. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. I suoi poteri sono prorogati sino alla prima riunione del Consiglio Direttivo dopo l'elezione come da art. 14).

Egli decade per voto di sfiducia della maggioranza dei presenti del Consiglio Direttivo come da lettera f) dell'art. 14) dello Statuto. Durante la votazione sulla "sua sfiducia", egli non avrà diritto di voto.

Art. 18) - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del G.A.A.ASSIM. di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- b) presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo;
- c) provvede a dare esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva ed ha, altresì, la responsabilità dell'attuazione delle delibere degli altri organi assunte in conformità al presente Statuto;
- d) amministra, rendendone conto al Consiglio Direttivo, i fondi del G.A.A.ASSIM. e può delegare, in tutto o in parte, tale attribuzione al segretario o al tesoriere. In tale ipotesi l'agente designato, su richiesta del Presidente, può partecipare a tutte le riunioni in cui vi sia la presenza del Presidente, senza diritto di voto.
- e) assume i dipendenti, sentito il parere della Giunta Esecutiva, fissandone i compiti, mansioni e retribuzioni;
- f) può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle Assemblee Territoriali ed alle Commissioni;
- g) ha, inoltre, tutti i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.

In caso di necessità ed urgenza può esercitare le funzioni della Giunta Esecutiva, alla quale deve riferire nella sua prima riunione o per iscritto entro 10 giorni.

Art. 19) - REGOLAMENTO

Il Regolamento determina ogni modalità di convocazione, svolgimento e votazione dell'Assemblea Generale, di quella Territoriale, del Consiglio Direttivo, nonché della Giunta Esecutiva.

Art. 20) - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

È costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale ogni triennio. Essi eleggono, tra i primi, il Presidente ed un Vice Presidente. Non ne possono far parte i membri del Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio dei Revisori Contabili. Esso ha la competenza, su propria iniziativa, su segnalazione di un associato o di un organo del G.A.A.ASSIM., di:

- a) dirimere ogni e qualsivoglia controversia tra gli associati, tra questi e il G.A.A.ASSIM., nonché tra questi ed i suoi organi, nonché tra gli organi del G.A.A.ASSIM., decidendo secondo equità e quali arbitri non rituali, pronunciando decisioni in merito;
- b) giudicare sulla correttezza morale e professionale degli associati;
- c) compiere ogni conseguente attività istruttoria.

I provvedimenti adottabili, previa contestazione degli addebiti e purché l'interessato sia stato convocato, sono:

- 1) richiamo scritto;
- 2) deplorazione;
- 3) sospensione da due a dodici mesi dall'associazione e da ogni conseguente attività;
- 4) espulsione dal G.A.A.ASSIM.;

Contro ogni sua decisione, e comunque non oltre i trenta giorni dalla comunicazione delle sanzioni, le parti, cui i provvedimenti si riferiscono, possono presentare ricorso al Presidente del G.A.A.ASSIM., che investirà della questione la Giunta Esecutiva. Il ricorso ha efficacia sospensiva del provvedimento adottato.

Art. 21) - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI.

È costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale ogni triennio. Essi eleggono, tra i primi, il Presidente ed un Vice Presidente. Non ne possono far parte i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti il Collegio dei Probiviri. Oltreché per iniziativa del suo Presidente, il Collegio deve riunirsi prima della presentazione del bilancio, consuntivo e/o preventivo, all'Assemblea Generale che ne discuterà la relativa approvazione.

Il Presidente dei Revisori Contabili può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, mentre deve partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, il cui ordine del giorno preveda la discussione di argomenti inerenti il bilancio, sia consuntivo che preventivo.

In quest'ultimo caso, se impedito, può delegare uno degli altri due componenti effettivi del Collegio.

Art. 22) - TESORIERE

Il tesoriere, nominato fra gli associati effettivi, dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente del Gruppo, cura l'amministrazione e la contabilità del G.A.A.ASSIM.

Tutti i soci, che ne fanno richiesta scritta, devono essere autorizzati dal Presidente a consultare, a loro spese presso la Tesoreria, tutta la documentazione contabile del Gruppo.

Il Tesoriere può partecipare alle riunioni degli Organi del gruppo, senza diritto di voto.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Consigliere di Consiglio Direttivo, di Consigliere di giunta e di Segretario.

Il tesoriere redige il rendiconto annuale del gruppo e lo presenta al Collegio dei revisori dei Conti e successivamente all'Assemblea degli iscritti.

Art. 23) – COMMISSIONI TECNICHE

Le Commissioni Tecniche sono nominate dal Consiglio Direttivo, su indicazioni del Presidente o della Giunta Esecutiva.

Esse hanno il compito di interessarsi con studi e proposte ai competenti organismi della Compagnia, di quanto attiene ad ogni questione di tecnica assicurativa, di politica dei rami, di informatica, di tipo commerciale e formativo, di contabilità e di amministrazione delle Agenzie, astenendosi dal trattare tutto ciò che rivesta carattere economico o che sia di pertinenza degli Organi Statutari.

Art.24) Tutti gli iscritti che fanno parte degli Organi del G.A.A.ASSIM. (Giunta, Direttivo, Commissioni Tecniche, Probiviri e Revisori, Segretario e Tesoriere) hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni, in base ai parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Parimenti hanno diritto al rimborso gli iscritti che, su mandato specifico del Presidente o del Direttivo, hanno sostenuto delle spese per incarichi istituzionali.

Si precisa inoltre che verranno rimborsate le spese sostenute dai membri del Comitato Amministratore della Cassa Previdenza Agenti del Gruppo Assimoco (compresi i Sindaci della C.P.A.) nell'espletamento del loro mandato e sempre in base ai parametri dettati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25) - BILANCI

Alla fine di ogni esercizio e non oltre il 15 (quindici) marzo successivo o durante la prima Assemblea annuale dell'anno successivo, la Giunta Esecutiva e/o il Tesoriere predispone il bilancio economico finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'approvazione degli associati assieme ad una sua relazione ed al rapporto del Collegio dei Revisori Contabili.

Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei votanti in regola con il pagamento della quota contributiva, durante la prima Assemblea Generale degli iscritti regolarmente convocata e costituita.

Art. 26) - DURATA DELLE CARICHE.

Gli organi, previsti nel presente Statuto durano in carica per un triennio. Essi decadono, salvo le proroghe contemplate nello Statuto, dopo che l'Assemblea Generale e quelle Territoriali hanno rinnovato le cariche.

Art. 27) - DECADENZE.

I componenti eletti che non intervengano, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive dello stesso organo, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva nella quale si è verificata l'assenza, giustificabile nello stesso termine.

Quando, senza giustificato motivo, venga meno contemporaneamente la metà dei componenti di ogni organo collegiale eletto, esso è da intendersi decaduto con conseguente procedura di una nuova elezione per la sua ricostituzione.

Art. 28) - SURROGHE.

Ogni sostituzione, che si renda necessaria per decadenza o qualsiasi altra causa, comporta l'elezione del sostituto. Ad essa provvede l'organo competente per l'elezione, salvo per i componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Generale, i quali sono sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 29) - TUTELA SINDACALE E DI CARICA.

Il G.A.A.ASSIM., su delibera del Consiglio Direttivo, presta assistenza legale e/o finanziaria ai propri iscritti comunque danneggiati per l'attività svolta in conseguenza di incarichi statutari ricoperti.

Art. 30) - MODIFICHE

Le modifiche del presente statuto sono apportate dall'Assemblea Generale con delibera approvata da almeno due terzi (2/3) dei votanti che discutono ed approvano le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo. Le modifiche approvate dall'Assemblea hanno effetto immediato, dopo la chiusura dei lavori assembleari.

Art. 31) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO AGENTI.

L'Assemblea Generale può deliberare lo scioglimento del G.A.A.ASSIM. con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Con la delibera di scioglimento, ed a maggioranza semplice, vengono nominati i liquidatori e fissati i criteri e modalità per la suddivisione dei beni. In ogni caso il patrimonio dell'ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32) - RINVIO ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

Per quanto non previsto dal presente statuto, in quanto applicabili, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento delle Organizzazioni Sindacali Nazionali di Categoria.

REGOLAMENTO STATUTARIO

Art. 1) - SOCIO ONORARIO

La qualità di iscritto onorario di cui all'art. 2) dello Statuto viene deliberata dall'Assemblea Generale ed è conferita al Collega che abbia acquisito durante la permanenza nell'Associazione rilevanti meriti. La proposta può essere presentata da un singolo iscritto oppure dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva.

Art. 2) - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La misura del contributo associativo e le modalità di pagamento sono determinate dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva. Esse hanno effetto vincolante per tutti gli iscritti e valgono per l'anno successivo a quello della delibera.

Art. 3) - DIMISSIONI

Le dimissioni dal G.A.A.ASSIM. sono efficaci solo se presentate in forma scritta e decorrono dal primo giorno successivo al mese nel quale il Consiglio Direttivo le ha accolte. In ogni caso l'accoglimento delle dimissioni non comporta la restituzione al dimissionario della quota per contributo associativo di cui all'art. 14-lettera e) dello Statuto.

Art. 4) — MOROSITA'

La morosità nel versamento del contributo associativo è contestata dal Presidente del G.A.A.ASSIM all'associato con lettera, su segnalazione del tesoriere o del segretario. In tale comunicazione è proposto all'associato un termine non inferiore a giorni 15 per la regolarizzazione di ogni sua morosità contributiva. Trascorso inutilmente detto termine, il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, comunica all'iscritto l'intervenuta decadenza della sua qualità di associato.

Art. 5) — ESPULSIONE

L'espulsione dell'associato, prevista dall'art. 3 - lettera d) dello Statuto, può essere adottata soltanto dal Collegio dei Probiviri con rispetto delle garanzie e procedure previste in tale norma. In ogni caso l'espulsione non comporta la restituzione della quota per contributo associativo di cui all'art. 14- lettera e) dello Statuto.

Art. 6) — DEFERIMENTO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il deferimento dell'associato al Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo può avvenire:

- a) per violazione di norme di carattere morale e professionale;
- b) per ogni comportamento, anche individualmente assunto, che contrasti sia con lo scopo primario del G.A.A.ASSIM., indicato nell'art. 4) dello Statuto, nonché per qualsiasi fatto che possa recare discredito alla categoria degli Agenti G.A.A.ASSIM.

La Giunta Esecutiva non partecipa alla discussione e al voto, in quanto organo di appello.

Art. 7) - TITOLARITA' DEI DIRITTI

La "regolarità contributiva" di cui al primo comma dell'art. 6) dello Statuto deve sussistere all'atto dello svolgimento dell'Assemblea Generale. A tale accertamento deve provvedere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea sulla scorta di documentate informazioni contabili fornite dal Presidente o da uno o più componenti della Giunta Esecutiva. La morosità contributiva, per essere causa ostativa alla partecipazione di un associato all'Assemblea, si considera tale soltanto dopo che sia trascorso il termine di 15 giorni ingiunto, ai sensi dell'art. 5) del presente Regolamento, all'associato per la regolarizzazione della sua posizione. L'associato nuovo o moroso può partecipare all'Assemblea purché sia iscritto e quindi in regola con il versamento del contributo almeno 30 giorni prima dello svolgimento.

Art. 8) - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio Direttivo come da art. 14 - lettera g) dello Statuto, deve essere fatta con avviso scritto, inviato con lettera raccomandata, fax o email a ciascun associato almeno 30 giorni prima dello svolgimento. Nel caso di convocazione ai sensi del secondo comma dell'art. 6) dello Statuto, il Consiglio Direttivo deve convocarla entro 30 giorni dall'ultima richiesta pervenuta che abbia raggiunto il quorum di un quarto degli associati, prevista in tale disposizione.

Art. 9) - CONVOCAZIONI STRAORDINARIE

In casi straordinari di necessità e urgenza, l'Assemblea può essere validamente convocata anche con avviso scritto, inviato con lettera raccomandata, fax o e-mail o con altri mezzi telematici, nel rispetto delle formalità indicate nel precedente art.9), almeno 8 giorni prima del suo svolgimento.

Art. 10) - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione dovrà contenere luogo, data e ora del suo inizio e dell'eventuale prosecuzione in altri giorni, nonché il relativo ordine del giorno. La trattazione in assemblea di argomenti non contenuti nell'ordine del giorno potrà avvenire solo se vi sarà il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, rispettate le regole di costituzione e partecipazione dell'art.7) dello Statuto.

Art. 11) - DELEGHE

Le deleghe scritte, di cui all'art.7) dello Statuto, da esibirsi esclusivamente all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, dovranno essere conservate negli atti dell'assemblea per un triennio.

Art. 12) - VERIFICA POTERI

I poteri, le attribuzioni e la composizione dell'Assemblea Generale sono previsti dagli art. 6,7 e 8 dello Statuto. I partecipanti debbono esibire al loro arrivo un documento di identità e, se richiesta, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi previsti.

Riceveranno la tessera di partecipazione personale e quella per l'eventuale delegante. La Commissione per la verifica dei poteri, nominata dalla Giunta Esecutiva, ha il compito di procedere al controllo dei partecipanti, di decidere con apposita nota a verbale sull'ammissibilità all'Assemblea nei casi di contestazione e di convalidare il trasferimento di delega secondo quanto previsto dallo Statuto, nonché di verificare il numero dei presenti ai fini della validità dell'adunanza.

LAVORI ASSEMBLEARI

Art. 13) - ACCERTAMENTO VALIDITA' ASSEMBLEE

Il Presidente uscente, dopo avere accertato la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori assembleari. L'Assemblea procede immediatamente alla nomina dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 8) dello Statuto composto dal Presidente, da almeno un Vice Presidente e dal Segretario verbalizzante, quest'ultimo scelto tra gli iscritti al G.A.A.ASSIM.

Il Presidente dell'Assemblea conduce i lavori assembleari, organizza gli interventi degli iscritti e, nel caso di Congresso Elettivo, assume pro tempore la carica di Presidente del G.A.A.ASSIM., fino alla proclamazione del nuovo Presidente del Gruppo Agenti.

Art. 14) - COMMISSIONE DI SCRUTINIO

L'Ufficio di Presidenza propone all'Assemblea la nomina della Commissione di Scrutinio composta da tre persone. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quella di candidato. La Commissione di Scrutinio nomina nel suo seno un Presidente, cui spettano i seguenti compiti:

- a) coordinare e dirigere le operazioni di conteggio dei voti, comunque espressi durante i lavori congressuali.
- b) coordinare e dirigere le operazioni di voto e di scrutinio per l'elezione delle cariche associative ed in particolare:
 - 1) convalidare la sottoscrizione delle singole candidature ai sensi dell'art. 20-lettera b) del presente Regolamento;
 - 2) costituirsi in seggio elettorale;
 - 3) consegnare le schede di votazione, di diverso colore ciascuna per ogni organo istituzionale da eleggere, riportando detta operazione su apposito elenco;
 - 4) ricevere la scheda personale dell'associato che abbia votato e di quella eventualmente votata per delega;
 - 5) procedere allo scrutinio delle stesse;
 - 6) proclamare il risultato delle votazioni redigendo e sottoscrivendo apposito verbale, da comunicarsi immediatamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 15) - COMMISSIONE PER MOZIONE CONGRESSUALE

L'Ufficio di Presidenza può inoltre proporre la costituzione di una Commissione composta da almeno tre iscritti per la raccolta e l'esame delle istanze congressuali e la formulazione della mozione conclusiva. Tale Commissione designa un relatore che riferirà all'Assemblea.

Art. 16) - MODALITA DI ELEZIONE DURANTE I LAVORI ASSEMBLEARI

Qualsiasi mozione, delibera o discussione potrà essere votata per alzata di mano.

Art. 17) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Esperate le formalità di rito si inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno.

I partecipanti che intendono prendere la parola devono iscriversi presso la Presidenza dell'Assemblea.

La parola viene concessa nell'ordine di iscrizione.

Art. 18) - DURATA DEGLI INTERVENTI

La durata degli interventi può essere fissata dal Presidente dell'Assemblea tenuto conto degli iscritti a parlare. La chiusura delle iscrizioni a parlare viene determinata dal Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dello svolgimento dei lavori congressuali.

Art. 19) - ELEZIONI ED OPERAZIONI DI VOTO

La elezione dei tre componenti il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 lett.a) dello Statuto, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori Contabili si effettua su un'unica scheda, preventivamente autenticata dai tre scrutatori del seggio. Per le assemblee che, ai sensi dell'art. 8 lett.b) dello Statuto, hanno iscritto nel proprio ordine del giorno il "rinnovo delle cariche sociali", le operazioni di voto si svolgono con le modalità sotto indicate:

- a) l'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo si svolge con presentazione di uno o più candidati, che avranno comunicato la propria disponibilità e il loro programma;
- b) avranno diritto ad essere eletti solo i primi tre che avranno raggiunto il maggior numero di voti, col massimo di due iscritti della medesima zona territoriale; nel caso di elezione di due iscritti della medesima zona territoriale, subentrerà, se possibile, il quarto candidato eletto in ordine dei voti assegnati.
- c) dovranno essere indicati anche i candidati per il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori Contabili;
- d) ogni candidato non può essere componente della Commissione Scrutinio;
- e) la presentazione dei candidati deve essere effettuata alla Commissione di Scrutinio oppure al Presidente dell'Assemblea almeno un'ora prima delle operazioni di voto;
- f) la Commissione di Scrutinio, incaricata dell'accettazione delle candidature, verifica che le liste o le candidature abbiano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento;

E' data facoltà agli elettori di ottenere per una sola volta dalla Commissione Scrutinio una seconda scheda di votazione previa restituzione di quella precedentemente ottenuta.

Si precisa che medesima prassi verrà seguita per l'elezione dei rappresentanti del Collegio dei Probiviri e per i rappresentanti dei Revisori Contabili.

Art. 20) - ESPRESSIONI DI VOTO

Ogni iscritto presente all'assemblea o che voti per delega ai sensi del terzo comma dell'art. 7) dello Statuto, potrà esprimere il suo voto su non più di 3 nominativi tra i candidati di ogni organo (Direttivo, Probiviri e Revisori), pena annullamento della sezione (Direttivo, Probiviri e Revisori) della scheda, mantenendo validi i voti espressi per le altre sezioni.

In caso di ex equo (ovvero di numero pari di voti) tra due o più candidati, si procederà ad una seconda votazione limitata a quei candidati (due o più di due) che hanno ottenuto lo stesso numero di voti (ballottaggio).

In caso di ulteriore parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di Mandato agenziale col Gruppo Assimoco ed in caso di ulteriore parità sarà eletto il più anziano di età anagrafica.

Medesima prassi verrà seguita per i rappresentanti del Collegio dei Probiviri e Revisori Contabili.

Operazioni di scrutinio

Art. 21) - ORARIO DI VOTAZIONE

La Commissione Scrutinio, all'ora fissata dalla Presidenza dell'Assemblea, dichiara chiuse le votazioni. Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso. L'elenco firmato deve essere chiuso in busta sigillata e consegnato al Presidente dell'Assemblea, unitamente alle schede non utilizzate ed a quelle ritirate per la sostituzione.

Art. 22) - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

La Commissione Scrutinio inizia quindi le operazioni di scrutinio e, qualora la votazione non avvenga mediante procedimento elettronico:

- a) estrae dall'urna una per volta le schede, ne controlla la regolarità ed annuncia il voto espresso sulla scheda;
- b) incarica due componenti del seggio di registrare separatamente i voti.
- c) lo spoglio viene effettuato sia per le schede per l'elezione dei componenti il

Consiglio Direttivo che per le schede per l'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili;

d) redige verbale di tutte le operazioni, dal quale devono risultare eventuali contestazioni e controversie non risolte all'interno della Commissione;

e) trasmette al Presidente dell'Assemblea in buste separate raccolte in un unico plico sigillato:

- le schede valide;
- le schede nulle controfirmate;
- le schede bianche controfirmate;
- le schede contestate;
- il verbale delle operazioni di scrutinio, firmato da tutti i componenti della Commissione.

La Commissione di Scrutinio, salvo contestazioni di cui al successivo art.25, proclama i tre candidati eletti che faranno parte del Direttivo ed i nominativi dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Art. 23) - SCHEDE O VOTI NULLI

Sono nulle le schede e/o i voti:

- a) in cui l'elettore si è fatto riconoscere o che contengono segni destinati a tal fine;
- b) che esprimono voti a favore di più candidati, come indicato all'art.20 del Regolamento Statutario;

Art. 24) - CONTESTAZIONI

Per tutte le contestazioni e controversie sollevate intorno alle operazioni di scrutinio, che non abbiano trovato soluzione all'interno della Commissione, si pronuncia a maggioranza la Commissione di Scrutinio e il Presidente dell'Assemblea.

In caso di parità, la decisione viene rinviata all'Assemblea che voterà a maggioranza dei presenti.

In apposito verbale si deve fare menzione delle decisioni adottate.

Art. 25) - ASSEMBLEE TERRITORIALI

Le precedenti disposizioni di cui all'art. 9) si applicano anche all'Assemblea Territoriale prevista dall'art. 9) dello Statuto. Per altro i termini per la convocazione sono ridotti alla metà, fermi restando i termini di svolgimento previsti alla lettera c) dell'art. 9) dello Statuto.

Art. 26) - VACANZA DEL DELEGATO TERRITORIALE

In caso di vacanza del delegato territoriale, l'elezione per la sostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa, su convocazione del Delegato Territoriale uscente. In caso di inadempienza sarà il Presidente del Gruppo Agenti a provvedere alla convocazione entro ulteriori 30 giorni, eventualmente delegando per iscritto un collega iscritto.

Nel caso in cui non venga espresso alcun delegato, il Direttivo rimane in vigore come previsto all' art. 13 lettera c) dello statuto.

L' area territoriale che non avrà espresso il suo delegato verrà annessa all' area più vicina geograficamente, su delibera del direttivo, fin quando non verrà eletto il nuovo delegato.

Art. 27) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta con lettera raccomandata o con altro valido mezzo telematico, da inviarsi a ciascun componente, almeno 8 giorni prima del suo svolgimento. In caso di convocazione chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 13) dello Statuto, il Presidente del G.A.A.ASSIM. deve indire la riunione senza indugio e comunque entro 15 giorni dall'ultima richiesta che faccia scattare il quorum di un terzo previsto da tale norma statutaria.

Il Consiglio Direttivo si ritiene valido con la presenza del 50% + uno dei componenti in carica.

Art. 28) - MINORI TERMINI

In casi straordinari di necessità ed urgenza, i termini di cui al primo comma dell'art. 27 sono ridotti a tre giorni liberi prima del suo svolgimento.

Art. 29) - PROROGA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso di prorogatio dei poteri del Consiglio Direttivo, previsto dall'art.13) dello Statuto, il termine di 8 giorni, di cui al primo comma dell'art.27) del presente Regolamento, è ridotto a 5

giorni. Nella stessa ipotesi di cui sopra anche il termine di 15 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 27) del Regolamento è ridotto a 5 giorni.

Art. 30) - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva, di norma, va convocata almeno 6 volte all'anno con lettera raccomandata o con altro valido mezzo telematico da parte del Presidente del G.A.A.ASSIM. o comunque, in ogni caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente almeno tre giorni prima della riunione. Ove sussistesse per qualsiasi motivo impossibilità anche del Vice Presidente, va convocata, nello stesso termine di cui sopra, dal Componente più anziano per età della Giunta Esecutiva.

Art. 31) - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

Qualora l'iniziativa della riunione della Giunta Esecutiva venga assunta dalla maggioranza dei suoi componenti, la convocazione medesima deve essere indetta dal Presidente o, in alternativa, dal Vice Presidente o dal Componente più anziano per carica della Giunta Esecutiva senza indugio e, comunque, non oltre tre giorni dalla pervenuta richiesta.

Art. 32) — SFIDUCIA AL PRESIDENTE

La sfiducia al Presidente, di cui al quarto alinea dell'art. 17) dello Statuto, deve essere votata su mozione scritta e motivata e non può essere messa a votazione nello stesso giorno della sua presentazione.

Art. 33) - REGOLAMENTO AUTONOMO COLLEGIO PROBIVIRI

È in facoltà del Collegio dei Probiviri approvare, anche a maggioranza, un Regolamento autonomo per il proprio funzionamento. Tale Regolamento deve essere comunicato entro 5 giorni dalla sua approvazione al Consiglio Direttivo, tramite la Giunta Esecutiva, ai fini di una presa d'atto. Qualora tale Regolamento, a giudizio del Consiglio Direttivo, eccedesse i poteri propri del Collegio dei Probiviri o contenesse norme non conformi allo Statuto, il Consiglio Direttivo medesimo sottoporrà la questione alla prima Assemblea Generale che sarà convocata dopo tale presa d'atto. In tale caso, nelle more della convocazione dell'assemblea, l'efficacia del Regolamento è sospesa.

Art. 34) - REGOLAMENTO AUTONOMO DEL COLLEGIO REVISORI CONTABILI

Analogha facoltà di regolamentazione autonoma spetta, nel rispetto dei principi contabili ed in armonia alle leggi dello Stato e della U.E. anche al Collegio dei Revisori Contabili. Sono applicabili a tale Regolamento autonomo le disposizioni del 1°, 2°, 3° e 4° comma del precedente articolo.

Art. 35) - VERBALI

Le delibere, nonché una sintesi delle discussioni delle Assemblee Generali e Territoriali, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori Contabili e delle Commissioni di cui all'art. 16 - lettera b) devono essere verbalizzate e i relativi verbali vanno trascritti in appositi istituendi libri delle rispettive adunanze. Tali libri vanno conservati presso la sede legale ed amministrativa del G.A.A.ASSIM. I singoli associati potranno averne visione nonché richiedere, a loro spese, copie ed estratti dell'Assemblea Generale. I verbali delle riunioni delle Assemblee Territoriali devono essere conservati dal Delegato Territoriale, fatto sempre salvo l'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 10) dello Statuto. Tutti gli atti, i verbali e i documenti devono essere conservati presso la Segreteria del G.A.A.ASSIM.

Art. 36) – MODIFICHE

Qualsiasi modifica, integrazione e aggiunta di norme del presente regolamento statutario deve essere approvata, su proposta della Giunta Esecutiva o del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale con maggioranza di almeno i due terzi dei votanti come da art.29 dello Statuto.

Art. 37) Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le vigenti disposizioni di legge.

Art. 38) Il presente Regolamento, approvato come dall'art. 1, consta di 37 disposizioni.